

Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali

Oggetto: Bozza di disegno di legge recante la riforma delle professioni intellettuali. Emendamenti

- All'art. 1 si aggiunge il seguente comma:

“6. Le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella emanata ai sensi della presente legge in relazione: all'individuazione e riconoscimento delle nuove professioni; alle condizioni e regole di accesso all'esercizio professionale; alla abilitazione e attribuzioni di competenze professionali. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare gli esami e i titoli di studio richiesti per l'esercizio delle professioni intellettuali; i contratti per l'esercizio, a titolo individuale e in forma associata e societaria, delle professioni; l'organizzazione delle professioni di interesse generale e gli Ordini”.¹

- All'art. 2, comma 1, lettera c); art. 3, comma 1, lettera c); art. 4, comma 1, lettera a); art. 5, comma 1, lettera a): le parole “interessi pubblici” sono sostituite con le parole: “interessi generali”²;

- All'art. 2, comma 1, lettera c) è abrogato il periodo che comincia con la parola “anche” e termina con le parole “di tali attività”³;

- All'art. 2, comma 1, lettera f) il periodo che comincia con la parola “con” e termina con la parola “parti” è sostituito con il seguente periodo: “ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile”⁴;

¹ La disposizione si rende necessaria in quanto la materia oggetto della riforma è oggetto anche della legislazione esclusiva dello Stato.

² La modifica tiene conto del fatto che secondo la Corte costituzionale le professioni incidono anche su interessi generali meritevoli di protezione.

³ Il testo non consente di comprendere ruolo e funzione di questa Authority, i cui compiti si sovrappongono a quelli dei ministeri e degli ordini.

⁴ La disposizione nulla aggiunge all'art. 2233 c.c., per cui il suo espresso richiamo soddisfa l'esigenza di certezza del diritto.

- All'art. 2, comma 1, lettera f) dopo la parola "determinazione" si aggiunge il seguente periodo: "le prestazioni riservate o soggette a procedure di evidenza pubblica possono essere oggetto di tariffe, predisposte dai ministeri competenti, su proposta degli ordini interessati e sentiti gli operatori del settore"⁵;

- All'art. 2, comma 1, dopo la lettera h) si aggiunge la seguente lettera:

"i) riordinare le professioni che sono oggetto di regolamentazione ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile nel rispetto dei principi fondamentali dei relativi ordinamenti, salvaguardando il diritto di coloro che sono iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della presente legge a continuare ad esercitare l'attività con riferimento alla quale sono stati abilitati"⁶.

- All'art. 3, comma 1, lettera c): la parola "e" è sostituita con la parola "o"⁷

- All'art. 4, comma 1, lettera a): prima della parola "prevedere" è aggiunto il seguente periodo: "per le professioni che sono attualmente regolamentate, che sono fatte salve,⁸"

- All'art. 4, comma 1, lettera a): dopo la parola "ordini" sono aggiunte le parole "e collegi"⁹;

- All'art. 4, comma 1, lettera b): dopo la parola "ordini" si aggiungono le seguenti parole: ", quali enti pubblici nazionali a carattere associativo"¹⁰;

- All'art. 4, comma 1, lettera b): le parole "in organi nazionali e territoriali" sono sostituite con le seguenti parole": a livello centrale e territoriale"¹¹;

⁵ La disposizione introduce un principio condiviso dalla stessa Corte di giustizia europea, demandando al Governo ogni decisione di merito.

⁶ La disposizione si rende necessaria perché consente al Governo di procedere alla riforma del settore senza pregiudicare il diritto al lavoro dei professionisti attualmente iscritti agli albi

⁷ Si ritiene che i due criteri non debbano essere concorrenti.

⁸ La disposizione assicura che le attuali professioni possano continuare ad essere riconosciute ed esercitate, fatto salvo il potere del Governo di procedere alla loro riforma ai sensi della delega.

⁹ Così come formulato, il testo non chiarisce che la riforma concerne anche i collegi professionali.

¹⁰ La disposizione chiarisce la natura pubblica degli Ordini e legittima l'esercizio della potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost.

- All'art. 4, comma 1, lettera b) dopo la parola "pubbliche;" si aggiungono le seguenti parole: "a seguito della entrata in vigore della presente legge i collegi sono trasformati in ordini;"¹²

- All'art. 7, comma 1, è soppressa la lettera a)¹³.

- All'art. 7 si aggiunge il seguente comma:

"2. Ai fini del presente articolo, per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, non regolamentata diretta al compimento di atti giuridici, alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale"¹⁴.

- All'art. 8, comma 1, lettera d) la parola "dai" è abrogata e dopo la parola "solo" sono aggiunte le seguenti parole: "sotto la direzione e responsabilità personale dei"¹⁵;

- All'art. 8 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2238 del codice civile, alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applicano le disposizioni sull'impresa"¹⁶.

- Dopo l'art. 8 si aggiunge, altresì, il seguente articolo:

"Art. 9

1. Il Governo è delegato a:

¹¹ La disposizione si rende necessaria per salvaguardare l'autonomia delle articolazioni territoriali.

¹² Il testo omette di prendere posizione sul punto.

¹³ La abrogazione risponde all'esigenza di distinguere il sistema associativo da quello ordinistico.

¹⁴ Nel testo manca la definizione di professione intellettuale per cui la delega rischia di essere incostituzionale.

¹⁵ La disposizione tiene conto del fatto che nelle società è contraddittorio pretendere che le prestazioni siano rese personalmente dai soci. Il principio di professionalità specifica è garantito dal fatto che la prestazione resa dall'organizzazione societaria deve in ogni caso essere diretta da un professionista socio, che ne risponde.

¹⁶ La norma esonera le professioni dal regime dell'impresa, salvaguardandone la specificità.

a) riformare in modo organico la disciplina dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni professionali, anche novellando le disposizioni del codice civile, per perseguire l'obiettivo di favorire la competitività dei professionisti, in particolare introducendo forme, anche temporanee, di accordo tra professionisti per lo svolgimento di specifici incarichi o l'accesso a determinati mercati, interni e internazionali;

b) riformare le disposizioni della legge sul diritto d'autore, per assicurare la compiuta protezione delle opere intellettuali rese dal professionista;

c) dettare condizioni e limiti per il trasferimento tra vivi e a causa di morte dell'insieme dei rapporti, attivi e passivi, che sono comunemente denominati studio professionale, tale per cui quest'ultimo costituisca una prioritaria risorsa economica per il professionista e la sua famiglia, in ogni caso salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente;

d) dettare una specifica disciplina dei segni distintivi dello studio professionale, che ne assicuri la protezione e l'utilizzazione, anche economica, nel rispetto del decoro della professione;

e) dettare una disciplina dei rapporti di collaborazione nell'ambito dell'organizzazione interna dello studio professionale, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;

f) riordinare la legislazione che dispone finanziamenti, agevolazioni e incentivi, di qualunque natura, per le imprese al fine di estenderla, per quanto compatibile e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai professionisti, con particolare riferimento ai giovani.

2. I decreti di cui al comma precedente indicano condizioni e limiti all'applicazione delle disposizioni ivi previste in ragione della specificità delle singole professioni e a salvaguardia degli interessi generali connessi al relativo esercizio"¹⁷.

¹⁷ La disposizione si rende necessario per procedere alla riforma delle modalità di esercizio delle professioni e per potenziare le professioni medesime come risorsa economico-sociale del Paese. La materia non è trattata nel testo.